CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE

Art. 3

Se alla scoperta di una contravvenzione abbiano concorso impiegati di dogana ed agenti della R. guardia di finanza, la quota di cui alla lettera b) dell'articolo precedente sara' suddivisa fra il fondo di previdenza ed il fondo massa in ragione del numero degli scopritori dei due corpi; se vi abbiano concorso anche altri, le somme da ripartirsi saranno assegnate con le norme dell'art. 2 solamente per la parte corrispondente al numero degli scopritori dei due corpi.

Versione in vigore dal 17 agosto 1912, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane
Estremi	Legge 12 luglio 1912, n. 812
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-un-fondo-di-previdenza-a-favore-del-personale-delle/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it